

A cura di Debhorah Di Rosa

Reddito di cittadinanza: un simulatore per verificarne la spettanza

Categoria: **Previdenza e lavoro**
Sottocategoria: **Politiche attive**

È disponibile, nel portale Intranet dell'Inps, un simulatore per agevolare alcune attività in merito alle prestazioni del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza. In particolare, si potranno valutare i requisiti reddituali e patrimoniali necessari, e la misura della prestazione spettante. La funzionalità sarà a breve disponibile anche sul sito Internet dell'Istituto per l'accesso da parte degli utenti esterni. Lo comunica l'Inps con il Messaggio 1954 del 2019.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Caratteri generali	2
Importo del beneficio	3
Decadenza	4
Nuovo simulatore INPS	5
Simulatore da DSU	5
Simulatore tramite dati ISEE	6
Riferimenti normativi	7
Allegato 1	
L'Esperto risponde.....	8

Premessa

E' entrata pienamente in vigore la disciplina del Reddito di cittadinanza, mentre sono già stati avviati i controlli sui percettori al fine di verificare la reale spettanza del sussidio. L'INPS ha messo a disposizione di Caf e operatori un nuovo simulatore che, tramite l'inserimento dei dati reddituali relativi al nucleo familiare del richiedente, consente di verificare se sussistono i requisiti per presentare la richiesta e di conoscere l'importo che sarà erogato a titolo di Reddito di cittadinanza.

Caratteri generali

La nuova misura di sostegno al reddito, introdotta a partire da quest'anno, aveva già trovato le proprie fonti di finanziamento all'interno della Manovra, che ne aveva rinviato però la materiale erogazione ad un successivo provvedimento.



NOTA BENE - Si tratta di una misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché diretto a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Destinatari dell'intervento di sostegno sono i nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di specifici requisiti:
- cittadinanza italiana o in UE, o titolarità del permesso di soggiorno;
- residenza in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
- ISEE inferiore a 9.360 euro;
- patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
- patrimonio mobiliare non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
- reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
- nessun componente il nucleo familiare debba essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni

antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

- nessun componente debba essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

Restano in ogni caso esclusi dalla possibilità di percepire il reddito di cittadinanza:

- i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica;
- i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.



NOTA BENE - La percezione del reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpi e degli altri strumenti di sostegno al reddito.

Importo del beneficio

Il beneficio economico non può essere, in ogni caso, inferiore a 480 euro annui né superiore a 9.360 euro annui ed è composto:

- per un importo massimo pari a 6.000 euro da un sussidio di integrazione al reddito;
- per un importo pari al massimo a 3.360 euro da una sorta di rimborso del canone di locazione per i nuclei familiari residenti in affitto.



OSSERVA - Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua. Il sussidio è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste dal decreto e, comunque, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi.

L'erogazione è condizionata alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

Il richiedente, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai Centri per l'Impiego nel caso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

- assenza di occupazione da non più di due anni;
- età inferiore a 26 anni;
- essere beneficiario della NASpl ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
- aver sottoscritto un Patto di servizio in corso di validità presso i Centri per l'Impiego ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015.

I beneficiari sono tenuti a:

- collaborare con l'operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del patto per il lavoro;
- accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel patto per il lavoro tra cui quello di accettare almeno una di 3 offerte di lavoro congrue, ovvero che abbiano sede di lavoro entro 100 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nei primi sei mesi di fruizione del beneficio, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza oltre il sesto mese di fruizione del beneficio.



OSSERVA - Il Patto per l'inclusione sociale consiste in un progetto personalizzato che include, oltre agli interventi per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà che vengono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.

Decadenza


È prevista la decadenza dal Rdc nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare:
a) non effettui la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
b) non sottoscriva il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale;
c) non partecipi, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
d) non aderisca ai progetti istituiti dal comune di residenza;
e) rifiuti un'offerta di lavoro congrua, dopo averne già rifiutate due, ovvero, indipendentemente, dal numero di offerte precedentemente ricevute, rifiuta una offerta congrua dopo il dodicesimo mese di fruizione del beneficio.

La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato. Oltre alla decadenza dal beneficio con efficacia retroattiva, in capo al beneficiario che presenti false dichiarazioni o non comunichi le intervenute variazioni di reddito o composizione del nucleo familiare, è prevista la reclusione da due a sei anni. In questo caso il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

Nuovo simulatore INPS

Per venire incontro alle richieste provenienti da una pluralità di soggetti (Strutture territoriali INPS, cittadini, CAF, ecc.) è stato predisposto, sul sito dell'Istituto, un simulatore che consente di valutare:

- il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali di cui al comma 1, lett. b) dell'articolo 2 del Decreto Legge citato, previsti ai fini dell'accesso al Rdc e alla PdC;
- la misura della prestazione spettante.



E' possibile effettuare due tipi di simulazione:

- ✓ tramite dati relativi ad una DSU attestata valida;
- ✓ tramite dati ISEE autodichiarati e indicatori simulati.

La funzionalità di Simulazione tramite dati relativi ad una DSU attestata valida sarà disponibile esclusivamente al cittadino che si autentichi tramite PIN, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID).



La funzionalità di Simulazione tramite dati ISEE autodichiarati e indicatori simulati è utilizzabile senza che sia necessario autenticarsi con PIN, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID).

Simulatore da DSU

Per utilizzare tale simulatore è necessario indicare solo il codice fiscale del richiedente la prestazione ed alcune informazioni non presenti in ISEE (esempio: trattamenti in godimento, eventuale rata del mutuo, ecc.) necessarie a valutare il possesso dei requisiti economici e a calcolare il beneficio.

Il sistema recupererà automaticamente i dati necessari al calcolo del Reddito di cittadinanza presenti nella dichiarazione attestata valida alla data della simulazione.

Nella tabella riepilogativa che riporta i dati relativi ai requisiti e al beneficio verranno esposti anche il protocollo della DSU considerata e il relativo indicatore:

↳ se la simulazione verifichi che i dati calcolati non soddisfano i requisiti economici per avere diritto al reddito di cittadinanza verrà esposto il solo prospetto dei requisiti con indicati i valori sopra soglia;

↳ nel caso in cui la simulazione verifichi che i dati calcolati soddisfano i requisiti economici, per avere diritto al reddito di cittadinanza verrà esposto il prospetto dei requisiti con indicati i valori sotto soglia e a seguire il prospetto con l'importo del beneficio e i dettagli relativi al calcolo.

Simulatore tramite dati ISEE

Questo strumento permette di valutare il possesso dei requisiti economici e di simulare il calcolo del beneficio del Reddito di cittadinanza simulando dapprima gli indicatori ISEE: il sistema richiede la compilazione dei dati necessari al calcolo dell'indicatore e dei dati specifici del reddito di cittadinanza.

Il simulatore restituirà gli stessi prospetti indicati nella prima tipologia di simulatore.

Codice fiscale
Indicare il codice fiscale del richiedente la prestazione, il sistema recupererà i dati necessari al calcolo del Reddito di cittadinanza nella dichiarazione attestata valida alla data della simulazione. La tabella riepilogativa in fondo alla pagina specificherà il protocollo della DSU considerata e il relativo indicatore.

MNCXXX72R54G567W
(obbligatorio, max 16 caratteri)

Informazioni necessarie al calcolo della simulazione non presenti nella dichiarazione ISEE

Numero soggetti MAGGIORENNI in stato detentivo, sottoposti a misura cautelare o a condanna definitiva, disoccupati per dimissioni volontarie oppure ricoverati
numero soggetti maggiorenni detenuti/ricoverati (facoltativo, valore numerico intero)

Numero soggetti MINORENNI in stato detentivo, sottoposti a misura cautelare o a condanna definitiva, disoccupati per dimissioni volontarie oppure ricoverati
numero soggetti minorenni detenuti/ricoverati (facoltativo, valore numerico intero)

Somma dei trattamenti assistenziali in godimento di tutti i componenti del nucleo
Inserire la somma dei dei trattamenti assistenziali in godimento di ciascun componente del nucleo escluse alcune tipologie di trattamenti
3000 (facoltativo, valore numerico intero)

Importo mensile medio del mutuo
Inserire la rata mensile media del mutuo
500,00 (facoltativo, valore numerico con due decimali)

Numero rate mensili residue
23 (obbligatorio se presente "rata mensile media del mutuo", valore numerico intero)

Risultato della simulazione

Simula i requisiti economici basati sull'ISEE e il beneficio del Reddito di cittadinanza | Pulisci i campi

Requisiti economici basati su ISEE che DANNO diritto al Reddito di cittadinanza		
Requisito	Soglia	Valore simulato
Indicatore della Situazione Economica Equivalente simulata (ISEE) Protocollo INPS della DSU: INPS-ISEE-2019-00000040-00 Indicatore ORDINARIO	€ 9.360,00	€ 1.207,11
Valore patrimonio immobiliare ai fini RDC	€ 30.000,00	€ 0,00
Valore patrimonio mobiliare ai fini RDC	€ 22.500,00 soglia € 6.000,00 componenti nucleo oltre il primo € 4.000,00 disabili nel nucleo € 12.500,00	€ 80,00
Valore reddito familiare ai fini RDC	€ 16.848,00 soglia (residenza in locazione) € 9.360,00 scala di equivalenza RDC 1,80	€ 10.587,00

SIMULAZIONE DEL CALCOLO DELL'IMPORTO MENSILE DEL REDDITO DI CITTADINANZA	
IMPORTO MENSILE SIMULATO	€ 297,75
Dettaglio del calcolo:	
Importo annuo Quota A (Integrazione al reddito familiare)	Soglia * Scala di equivalenza RDC - Reddito familiare: 6.000,00 * 1,80 - 10.587,00 € 213,00
Importo annuo Quota B (Locazione o Mutuo)	Importo minore fra Soglia e Locazione: 3.360,00 e 4.800,00 € 3.360,00
Importo annuo Quota A + Quota B (*)	€ 3.573,00
(*) L'importo annuo Quota A + Quota B non deve essere superiore alla Soglia massima nucleo, qui sotto indicata	
Soglia massima nucleo (art. 3 c. 4 d.l. 26/2019)	Soglia * Scala di equivalenza RDC - Reddito familiare: 9.360,00 * 1,80 - 10.587,00 € 6.261,00
essendo l'importo annuo Quota A + Quota B MINORE di "Soglia massima nucleo", allora	
Totale importo annuo simulato	Importo annuo Quota A + Quota B (Minimo € 480,00) € 3.573,00
Importo mensile simulato	€ 3.573,00 : 12 € 297,75

Requisiti economici basati su ISEE che NON DANNO diritto al Reddito di cittadinanza		
Requisito	Soglia	Valore simulato
Indicatore della Situazione Economica Equivalente simulata (ISEE) Protocollo INPS della DSU: INPS-ISEE-2019-00223172J-00 Indicatore MINORENNE con genitore che rientra come COMPONENTE AGGIUNTIVA C.F. minorenne beneficiario: CLCNCL04A05C957K	€ 9.360,00	€ 11.173,12
Valore patrimonio immobiliare ai fini RDC	€ 30.000,00	€ 0,00
Valore patrimonio mobiliare ai fini RDC	€ 8.000,00 soglia € 6.000,00 componenti nucleo oltre il primo € 2.000,00	€ 906,00
Valore reddito familiare ai fini RDC	€ 11.232,00 soglia (residenza in locazione) € 9.360,00 scala di equivalenza RDC 1,20	€ 19.967,68

Riferimenti normativi

- [Legge di Bilancio 2019 \(legge 145/2018\)](#) art.1 comma 255;
- [DL 4/2019 convertito nella Legge 26/2019](#);
- [INPS Circolare n. 43 del 2019](#);
- Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro Circolare n. 8 del 2019.

Allegato 1
L'Esperto risponde...
Oggetto: Nozione di nucleo familiare

QUESITO

Quali sono i criteri di riferimento per individuare il nucleo familiare ai fini della concessione del Reddito di cittadinanza?
SOLUZIONE


In generale, il nucleo familiare è costituito da *“un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”*, e coincide perciò con l'insieme delle persone elencate nello *“stato di famiglia”* comunemente rilasciato dagli uffici anagrafe dei comuni di residenza. La nozione di *“nucleo familiare”* per fruire del reddito di cittadinanza è la medesima che si assume ai fini ISEE, con alcune variazioni apportate dal medesimo decreto. La disciplina vigente in materia di Reddito di cittadinanza, infatti, prevede che:

- i coniugi permangono nello stesso nucleo familiare anche a seguito di separazione o divorzio, purché continuino a risiedere nella medesima abitazione; qualora la separazione o il divorzio siano successivi al 1° settembre 2018, il cambio di residenza dovrà essere certificato con verbale della polizia locale;
- i componenti già facenti parte del nucleo familiare, come definito ai fini ISEE o ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, purché continuino a risiedere nella medesima abitazione;
- il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare di questi ultimi a patto che abbia un'età inferiore a 26 anni, sia considerato fiscalmente a carico dei genitori, non sia coniugato e non abbia figli.